

**Relazione conclusiva**  
del  
**processo di razionalizzazione delle società  
partecipate 2015**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## **Premessa**

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

il comma 612 della legge 190/2014 prevede che:

- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- la suddetta relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 26.03.2015 con la quale il predetto organo ha fatto proprio il predetto Piano, invitando il Sindaco a sottoporre il Piano al Consiglio Comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2015, con la quale è stato deliberato di:

- 1) **di approvare** il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*, allegato al presente provvedimento a

formarne parte integrante e sostanziale (**allegato B**) e la relativa Relazione Tecnica al Piano;

**2) di disporre:**

- la trasmissione del Piano suddetto, una volta approvato, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti
- la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente"

**Evidenziato che** il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco, con la descrizione dei seguenti elementi:

- il quadro giuridico nell'ambito del quale opera il suddetto piano;
- una descrizione del gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione, con una descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria, sia diretta che indiretta;
- le azioni di razionalizzazione che dovranno essere attuate con il piano;
- la tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano;
- Il dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire con l'adozione delle singole azioni;
- Il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia gestionale;
- I potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi.

**Dato atto che** il suddetto Piano è stato trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Lombardia – in data 11.05.2015 con nota Protocollo n. 2970 trasmessa mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [lombardia.controllo@corteconticert.it](mailto:lombardia.controllo@corteconticert.it).

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione nella Sezione Amministrazione trasparente – Enti controllati.

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "relazione" nella quale vengono esposti i *risultati conseguiti* in attuazione del Piano.

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco.

La stessa è oggetto d'approvazione da parte dell'organo assembleare, in modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.

Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

## **Le partecipazioni societarie**

Al momento della stesura e dell'approvazione del *Piano 2015*, il Comune di Poncarale partecipava al capitale della seguente società: **SOCIETA' COGEME S.p.A.**

Il Comune di Poncarale detiene n. 136 azioni del valore nominale di € 3,10 cadauna e quindi complessivamente € 421,60.

Complessivamente la partecipazione corrisponde allo 0,010% del capitale sociale. La Società ha come oggetto l'esercizio in proprio e/o per gli enti locali, nonché di soggetti terzi, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o collegate, della gestione di servizi pubblici locali e sovracomunali degli enti locali.

## **Azioni di razionalizzazione**

Il Piano 2015 prevedeva la cessione delle 136 azioni, in quanto ritenute non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, secondo quanto stabilito dall'art. 5 dello Statuto della COGEME S.p.A. e come di seguito descritto:

In caso di cessione di azioni per atto tra vivi, spetta ai soci il diritto di prelazione d'acquisto proporzionalmente alle azioni già possedute. Il socio cedente **dovrà comunicare con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, la sua intenzione di cedere, in tutto o in parte**, le proprie azioni e le condizioni di cessione.

Il Consiglio di Amministrazione, a sua volta, informa tutti gli altri soci con lettera raccomandata, affinché gli stessi **entro 90 gg.** da tale comunicazione informino per iscritto il Consiglio di Amministrazione sulla loro volontà di acquisto.

Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, il Consiglio di Amministrazione informa a mezzo di lettera raccomandata gli altri soci che hanno esercitato il diritto di prelazione in tutto o in parte, i quali potranno sostituirsi a lui nell'acquisto, proporzionalmente al valore nominale della quota di partecipazione posseduta, entro altri **trenta giorni**.

Esaurita la procedura sopra prevista, la società avrà diritto di prelazione sulle azioni eventualmente invendute, qualora vi siano utili distribuibili e riserve disponibili ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., nei limiti della relativa capienza e comunque con i limiti stabiliti dall'art. 2357 cod.civ. ed alle condizioni di prezzo stabilite dall'Assemblea, che ne ha deliberato la costituzione, ma il Consiglio di amministrazione dovrà deliberare di avvalersi del diritto di prelazione, dandone comunicazione ai soci offerenti la vendita entro i successivi **60 giorni**. In caso di inesistenza o incapienza di utili distribuibili e riserve disponibili, il Consiglio di amministrazione potrà altresì designare nella delibera, in alternativa alla società e alle stesse condizioni, in tutto o in parte altri acquirenti aventi le caratteristiche soggettive di cui al primo comma del presente articolo.

Non esisteranno diritti di prelazione per le vendite di azioni proprie in possesso della società realizzate a sensi dell'art. 2357 ter cod. civ

Con nota raccomandata del 17.12.2015 Protocollo n. 8188 è stata comunicata al Consiglio di Amministrazione della Società COGEME la volontà di procedere alla cessione di tutte le 136 azioni possedute dal Comune;

La Società, con nota del 01.03.2016 Protocollo n. 000389, pervenuta il 07.03.2016 al n. 1692 di protocollo, a firma del Direttore Generale, ha richiesto conferma del valore della possibile cessione;

Il Comune ha riconfermato, con nota raccomandata Protocollo n. 1835 del 12.03.2016, la volontà di cessione delle quote al valore nominale di € 3.10 ciascuna, sottolineando la necessità di concludere l'iter entro il 23 marzo 2016, stante l'obbligo di trasmissione della relazione entro il 31 marzo 2016 alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

Si confida nella conclusione dell'iter nel più breve tempo possibile.

Poncarale 31 marzo 2016

Il Sindaco  
*Giuseppe Migliorati*